



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Puglia
Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna
Coordinamento Operativo

Protocollo operativo della partecipazione dei volontari nelle attività degli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna della Puglia

§1 Gli ambiti di intervento del volontariato presso gli UEPE della Puglia.

Gli ambiti di collaborazione tra Uffici di Esecuzione Penale Esterna della regione e le agenzie di volontariato si declinano nella seguente cornice operativa:

- coinvolgimento degli assistenti volontari nell'esecuzione delle misure alternative, finalizzate ad assicurare con continuità un'azione di prossimità ai bisogni e alle esigenze del condannato e del suo ambiente di vita;
- partecipazione dei volontari alle attività trattamentali che caratterizzano l'esecuzione delle misure alternative;
- accompagnamento, consulenza psicologica, supporto morale e relazionale, collegamento con i servizi istituzionali, mediazione culturale e linguistica per i condannati immigrati;
- supporto individuale e familiare attraverso l'interconnessione con le agenzie territoriali nei confronti dei detenuti domiciliari, anche alla luce dell'incremento numerico di questa tipologia di misura per effetto dell'applicazione della legge 1999/10;
- collaborazione delle associazioni di volontariato nelle reti territoriali impegnate nella realizzazione di progetti integrati d'inserimento sociale e lavorativo.

§ 2 Il modello di partecipazione del volontario alle attività di trattamento in favore dei condannati in esecuzione penale esterna.

§ 2.1 Le organizzazioni di volontariato si attengono alle seguenti linee di indirizzo:

- a. svolgono la loro attività sotto la guida delle direzioni degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna con competenza e senso di responsabilità, nel pieno rispetto delle norme che disciplinano la presenza dei volontari nei diversi ambiti penitenziari;
- b. uniformano la propria attività orientata verso i singoli o i micro-sistemi sociali nel rispetto dei programmi individualizzati;
- c. rispettano la dignità delle persone che incontrano e a mantengono la massima riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui vengono a conoscenza, a tutela dei dati personali, delle esigenze di ordine e di sicurezza e di rispetto della legalità;

- d. collaborano con gli operatori istituzionali nella predisposizione e realizzazione di progetti di reinserimento sociale dei condannati e per i dimessi dal carcere;
- e. si raccordano con le direzioni degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, con le modalità che saranno da esse indicate, sia per quanto attiene la gestione dei singoli interventi, sia per quanto riguarda la conduzione di attività trattamentali rivolte a più persone condannate;
- f. si rendono disponibili alla formazione di base specifica e all'aggiornamento sulle tematiche dell'esecuzione penale.

§ 2.2 Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna svolgono funzioni di coordinamento, indirizzo e verifica delle attività predisposte dai volontari, così come di seguito:

- g. sensibilizzano dovutamente i volontari sulle cautele da considerare nella gestione di soggetti del circuito penale, favorendo modalità di rapporto professionali;
- h. evitano che i volontari assumano compiti vicari rispetto a quelli istituzionali e si adoperano affinché gli stessi abbiano rispetto delle responsabilità e dei ruoli degli operatori delle istituzioni;
- i. facilitano l'attività svolta dal volontariato all'interno dell'ufficio e, in collaborazione con i servizi sociali del territorio, collaborano nei progetti, predisposti anche in modo congiunto, finalizzati al reinserimento lavorativo e sociale delle persone sottoposte a provvedimenti penali;
- j. realizzano specifici corsi di formazione, anche congiuntamente con gli operatori penitenziari e territoriali;
- k. disciplinano le modalità di accesso dei volontari e le loro attività rimuovendo, nella prassi operativa, gli ostacoli che possono condizionare sfavorevolmente la loro attività;
- l. promuovono periodici incontri di programmazione e verifica con i volontari.

§ 3 Le fasi del processo di collaborazione.

Il processo di collaborazione dei volontari nelle attività di trattamento predisposte per i condannati si articola nelle seguenti fasi operative:

3.1 Il funzionario incaricato del procedimento compie una rilevazione dei bisogni espressi dal condannato che ineriscono le seguenti aree della sfera individuale e ambientale:

- a) condizioni di difficoltà personale e/o socio-familiare che possono ingenerare derive della condotta sociale o spinte verso un ri-orientamento di stili di vita della sottocultura delinquenziale;
- b) esigenze di accompagnamento e sostegno nei percorsi di trattamento e di riparazione, anche in relazione a particolari condizioni di deprivazione e/o di disagio in particolari segmenti della realtà di vita;

3.2 in esito alla valutazione dei bisogni espressi dal condannato, qualora il funzionario incaricato riscontri l'esigenza di avviare degli interventi con l'ausilio del volontario, formula la segnalazione all'agenzia di volontariato o al singolo volontario idonea a svolgere gli interventi valutati necessari;

3.3 nella segnalazione devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la posizione giuridica del condannato,
- b) gli interventi richiesti,
- c) le modalità di incontro (in ufficio, presso il domicilio, ecc.) con il condannato,
- d) le azioni concordate;

3.4 il funzionario incaricato e il volontario predispongono un **piano degli interventi** nel quale è riportata brevemente:

- a) l'analisi dei bisogni,
- b) l'area della collaborazione proposta,
- c) la descrizione dell'attività;

il **piano degli interventi** è inserito nel diario degli interventi del fascicolo del condannato;

3.5 il funzionario incaricato e il volontario si incontrano almeno una volta al mese per effettuare le verifiche dell'attività svolta, che verterà sui seguenti elementi della collaborazione:

- a) aspetti della relazione volontario-condannato,
- b) interventi nel sistema vitale del condannato,
- c) esiti degli interventi in relazione al piano concordato,
- d) modalità e tempistica degli incontri,
- e) coinvolgimento di altre agenzie e interventi di "rete",
- f) eventuale rimodulazione del **piano degli interventi**.

§ 4 Le procedure di autorizzazione a svolgere l'attività di volontario presso gli UEPE.

§ 4.1 La circolare 3534/5984 del 20 novembre 2000 dell'Ufficio IV - Divisione III -Trattamento e lavoro, dispone che l'esercizio della competenza alla nomina degli assistenti volontari ex-art. 78 dell'O.P. e 120 del R. E., e del relativo rilascio delle tessere, è di competenza dei Provveditorati.

Nella circolare su menzionata sono indicate le competenze attribuite alle direzioni degli Istituti e degli UEPE relative alla fase iniziale dell'istruttoria per la nomina degli assistenti volontari:

- acquisire il modulo A debitamente compilato (allegato alla circolare 3534/5984);
- inviare la richiesta di informazioni alle Autorità di P.S. secondo il modello B (allegato alla circolare 3534/5984);
- trasmettere ai Provveditorati Regionali per i successivi adempimenti la richiesta, completa di due foto, le informazioni di P.S., la proposta del Magistrato di Sorveglianza;
- far pervenire ai Provveditorati la relazione annuale sulle attività svolte dall'assistente volontario.

§ 4.2 Qualora il volontario abbia espresso la richiesta di svolgere attività di volontariato presso l'Istituto Penitenziario e presso l'UEPE; la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all'UEPE – PRAP con le modalità indicate dalla circolare ministeriale n. 3534/5984,

anche nel caso la direzione dell'Istituto abbia già intrapreso analoga procedura per la concessione della autorizzazione.